

Roberto **GAROFOLI** Giulia **FERRARI**

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Annotato con dottrina e giurisprudenza

Aggiornato al

D.Lgs. 31 dicembre **2024**, n. 209
(**Correttivo Contratti pubblici**)



**Neldiritto
Editore**

X edizione 2025

Art. 103 – Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:

a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto⁽¹⁾;

b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 33, d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* (in Gazz. Uff., S.O., 31 dicembre 2024, n. 305).

SEZ. I**L'INQUADRAMENTO**

SOMMARIO ■■1. La disciplina del Codice a seguito delle modifiche apportate dal decreto.

1. La disciplina del Codice a seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo.

L'art. 103, come novellato dal decreto correttivo, individua i requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo pari o superiore ad euro 20.658.000, per i quali la stazione appaltante, oltre ai requisiti di cui all'art. 100, può richiedere requisiti aggiuntivi: a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto correttivo, si è reputato opportuno conservare la disciplina in precedenza dettata dall'art. 84, co. 7, d.lgs. n. 50 del 2016, al fine di consentire alle stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione nel caso di appalti di ingente valore economico. Si tratta dell'unica eccezione

contemplata *ex lege* all'unicità e sufficienza del sistema unico di qualificazione ed al conseguente divieto, per le stazioni appaltanti, di richiedere requisiti di partecipazione, certificazioni e/o qualificazioni ulteriori per le categorie e classifiche corrispondenti ai lavori che devono essere eseguiti.

Con riguardo ai requisiti aggiuntivi di capacità economica e finanziaria, il decreto correttivo ha **eliminato la possibilità di richiedere**, in alternativa ai parametri significativi di cui alla lett. a), un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico doveva aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Secondo la relazione d'accompagnamento, la novella è tesa a coordinare la disposizione in esame con l'art. 2, co. 6 dell'Allegato II.12, a mente del quale, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara. La prescrizione di uno specifico requisito di solidità finanziaria, per gare di significativo valore a base d'asta, ha l'evidente finalità di garantire che chi si candida ad eseguire opere di rilevante impatto e costo economico ed organizzativo sia sufficientemente attrezzato, innanzitutto dal punto di vista economico finanziario, per sopportarne il "peso" e i rischi.

Con riguardo, invece, alla **capacità professionale**, per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata, l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

SEZ. II**LE QUESTIONI**

SOMMARIO ■■1. Cosa deve intendersi per "parametri economici significativi" ai fini dell'applicazione dell'art. 103, co. 1, lett. a), del Codice?

1. Cosa deve intendersi per "parametri economici significativi" ai fini dell'applicazione dell'art. 103, co. 1, lett. a), del Codice?

Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione (identica al previgente art. 84, co. 7, lett.a), consente alla stazione appaltante o la richiesta di dati economico-finanziari significativi e certificati, ovvero la

dimostrazione di una cifra d'affari realizzata nei migliori cinque anni sugli ultimi dieci. Si tratta di dati che, proprio perché devono essere "significativi", non possono "essere interpretati quali valori una tantum, che la parte può fare in modo di esibire "all'epoca in cui partecipa alla gara" intesa (...) come il momento specifico di presentazione della domanda; è fin troppo ovvio come i dati civilistici di bilancio siano ampiamente suscettibili di oscillazione nel tempo in base a scelte anche di corto respiro della governance societaria, ma non per questo diventano tutti espressione di un "parametro economico-finanziario significativo", cui invece si riferisce il senso della previsione di legge" (T.a.r. Piemonte, sez. II, 7 marzo 2019, n. 260). In particolare, è stato precisato che il bilancio è espressione di un dato significativo "non in quanto fotografa il risultato di un singolo giorno o viene redatto in momenti a scelta dell'interessato, ma in quanto, rispettoso delle scadenze di legge (art. 2364 c.c.) e delle previsioni dello statuto che la società non può scegliere di volta in volta di adattare, fotografa un andamento annuale, e dunque significativo nel tempo; esso deve evidenziare una attività economica che, nel complesso ed in un certo arco di tempo ha prodotto risultati positivi e non una scelta una tantum funzionale allo specifico obiettivo di

consentire la partecipazione alla gara. Peraltro la legge pone quale requisito alternativamente idoneo a valutare la solidità economico-finanziaria di un concorrente la cifra di affari "per cinque anni" su un arco temporale di dieci, anche in tal caso evocando dati sintomatici di una certa continuità. In questo contesto l'espressione "all'epoca in cui partecipa alla gara" riferita ai dati economico-finanziari, non può che essere intesa nel senso che il dato deve essere espresso da valori di bilancio i quali, seguendo a loro volta la normativa di riferimento, risultino coevi al periodo della gara; a tal proposito non può quindi che farsi riferimento all'ultimo bilancio approvato secondo le scadenze di legge e di statuto. (...) Né muta la questione il fatto che possa dibattersi di eventuale idoneità di documentazione "equivalente" ad un bilancio certificato da società di revisione; l'equivalenza della documentazione non significa la possibilità di scegliere a piacimento il dato da documentare, che è e resta il risultato economico del periodo finanziario "coevo", cioè immediatamente precedente, nel rispetto delle scadenze di legge, al periodo della gara" (T.a.r. Piemonte, sez. II, 7 marzo 2019, n. 260). Tali indicazioni sono valide sia per le procedure soggette al nuovo Codice che per quelle regolate dal d.lgs. n. 50 del 2016.